

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge e da conservarsi tra gli atti del Notaio autenticante, i sottoscritti:

- Balzi Franco, nato a Aosta (AO) il giorno 22 ottobre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE", con sede legale in Vicenza (VI), Strada del Pasubio n.146, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02422720249, in qualità di impresa mandataria (capogruppo), giusta poteri derivantigli dal vigente statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.9.2013;

- Venier Giuseppe, nato a Venezia (VE) il giorno 29 novembre 1968, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Consigliere Delegato della società:

- "UMANA S.p.A.", con sede legale in Venezia-Marghera (VE), Via Colombara n.113, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 05391311007, Partita IVA 03171510278, capitale Euro 3.500.000,00 i.v., in qualità di impresa mandante, munito dei necessari poteri in base a delibera del Consiglio di Amministrazione del 8.11.2012;

premessi

- che il Comune di Vicenza (in seguito denominato committente) con sede legale in Vicenza, Corso Palladio n° 96, ha indetto una procedura negoziata per il servizio di gestione del modello progettuale relativo a "Home care premium 2012" da eseguirsi nel Comune di Vicenza;

- che le predette imprese intendono eseguire il servizio sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese.

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante del presente atto si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

Le società "PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE" e "UMANA S.P.A." dichiarano di costituirsi in associazione temporanea di imprese ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 37 ai fini dello svolgimento delle suddette opere/servizi, con conferimento di mandato con rappresentanza alla società "PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE", qualificata capogruppo, la quale resta così abilitata ad intrattenere rapporti con il committente in nome e per conto delle imprese tutte riunite, per la stipulazione ed esecuzione del contratto, e ciò fino alla estinzione del rapporto.

Detto mandato è conferito con i più ampi ed estesi poteri di compiere tutto quanto necessario, richiesto ed opportuno, senza limitazione alcuna, con riguardo alla procedura negoziata e ai connessi rapporti con l'ente appaltante.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, l'impresa mandataria, per mezzo del suo legale rappresen-

REGISTRATO A:
VENEZIA 2
il 08/11/2013
al n. 10526 / 1T
con € 213,00

tante, potrà:

- a) stipulare in nome e per contro delle predette imprese, sentite le stesse, tutti gli atti contrattuali consequenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori;
- b) redigere gli stati di avanzamento lavori, sottoporli all'esame del committente, ottenerne l'approvazione ed apporre il benestare sulle fatture emesse dalle altre imprese mandanti;
- c) stare in giudizio anche in nome e per conto dell'impresa mandante nei confronti del committente.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, le società contraenti si riservano di disciplinare mediante separata scrittura, qualora da esse ritenuto necessario, singoli aspetti dei reciproci rapporti instauratisi nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Imprese.

Articolo 2

Il presente atto sancisce la responsabilità solidale delle imprese nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti e per le finalità di cui in premessa verso il Comune di Vicenza, per tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione delle opere/servizi appaltati.

Articolo 3

Il mandato è da ritenersi gratuito ed irrevocabile, salva la suddivisione in parti uguali fra le società contraenti delle spese eventualmente sostenute e debitamente giustificate dalla mandataria in relazione a ricorsi o provvedimenti amministrativi volti ad annullare e/o sospendere e/o modificare la delibera di aggiudicazione dell'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese, nonché ogni atto ad essa preordinato, conseguente e/o comunque connesso (ivi comprese le spese processuali e le spese necessarie per l'assistenza legale). La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti del committente.

Articolo 4

Le imprese convengono che per i casi di fallimento o revoca dell'impresa mandataria, il committente avrà facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa del raggruppamento stesso che venga costituita mandataria e risulti di suo gradimento, ovvero di recedere dall'appalto secondo le modalità che verranno previste nel contratto di appalto.

Articolo 5

Nel caso in cui una delle imprese mandanti non ottemperi agli obblighi contrattuali verso il committente, qualsiasi sia il motivo (fallimento, revoca, ritardi, ecc.), l'impresa capogruppo rimarrà tenuta alla esecuzione delle opere.

Questo compito potrà essere svolto dall'impresa capogruppo direttamente o a mezzo di altra impresa da essa nominata.

In ogni caso la capogruppo dovrà informare il committente della variazione avvenuta.

Articolo 6

Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato alla committenza, questa potrà avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a favore di essa senza necessità di specifica accettazione.

Dallo stesso momento ogni modifica del contratto richiederà il consenso unanime delle imprese stipulanti e la previa approvazione del committente.

Le spese del presente atto saranno ripartite equamente tra le partecipanti all'ATI nella misura percentuale del fatturato.

Articolo 7

Il mandato non determina di per sé organizzazione tra le società contraenti, ciascuna delle quali mantiene la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 8

Le parti convengono fin d'ora di ripartire il lavoro secondo le modalità tra loro concordate ed esplicitate in fase di offerta per ciascuna delle imprese:

a) "PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE" (società Capogruppo), si occuperà della gestione dello sportello sociale di informazione, compreso l'organizzazione e gestione del personale;

b) "UMANA S.p.A." (società mandante) si occuperà della gestione delle attività formative delle assistenti familiari e cura della comunicazione.

Articolo 9

La fatturazione nei confronti dell'ente committente spetta all'impresa capogruppo. I pagamenti alle imprese mandanti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura alla capogruppo, e saldati in relazione al pagamento ricevuto dal committente all'impresa capogruppo.

Articolo 10

La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente, senza adempimento di ulteriori formalità, nei seguenti casi:

a) nel caso si verifichi lo scioglimento anticipato del contratto di appalto;

b) a completamento dei servizi forniti, accettati dal committente con l'emissione del certificato di liquidazione finale a saldo del contratto di appalto;

c) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento.

Le parti tutte autorizzano il Notaio autenticante a rilasciare copia del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

F.to Balzi Franco
Repertorio n.28484

F.to Giuseppe Venier
Raccolta n.15890

AUTENTICA DI FIRME

Senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuna delle parti richiesto la loro presenza, io dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Venezia, certifico che i signori:

- Balzi Franco, nato a Aosta (AO) il giorno 22 ottobre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE"**, con sede legale in Vicenza (VI), Strada del Pasubio n.146, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02422720249, giusta poteri derivantigli dal vigente statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.9.2013;

- Venier Giuseppe, nato a Venezia (VE) il giorno 29 novembre 1968, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Consigliere Delegato della società:

- **"UMANA S.p.A."**, con sede legale in Venezia-Marghera (VE), Via Colombara n.113, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 05391311007, Partita IVA 03171510278, capitale Euro 3.500.000,00 i.v., munito dei necessari poteri in base a delibera del Consiglio di Amministrazione del 8.11.2012;

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alle ore dodici e dieci in mia presenza l'atto che precede in calce, previa lettura dell'atto da me Notaio datane alle parti.

Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2, 5 (cinque) novembre 2013 (duemilatredici).

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.